

**L'INFS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA CON UN DOCUMENTO
INDIRIZZATO ALLA LAC LEGA ABOLIZIONE CACCIA DEL VENETO BOCCIA
PUNTO PER PUNTO LA CACCIA IN DEROGA PREVISTA DAI PROGETTI DI LEGGE
477 e 510.**

Treviso, 20 Luglio 2004

**LA CACCIA IN DEROGA E LE PICCOLE QUANTITA' DI UCCELLI ABBATTIBILI
PREVISTE DAL PDL 510***

(*di Andrea Zanoni Presidente della LAC – Lega per l'Abolizione della Caccia del Veneto)

La direttiva “Uccelli” prevede che le specie oggetto di prelievo in deroga debbano essere cacciate solo in “piccole quantità”, solo in casi eccezionali, solo in modo selettivo e solo in condizioni rigidamente controllate.

L’istituto delegato dallo Stato a definire le “piccole quantità” prelevabili è l’INFS l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

La LAC Sezione Veneto ha chiesto all’INFS di conoscere le quantità di uccelli prelevabili in deroga delle specie: Peppola, Fringuello e Pispola.

L’INFS ha risposto con circolare prot.n.4888/T-A61 del 16/07/2004 con oggetto: “*Caccia in deroga ai sensi della direttiva n.79/409/CEE, art.9 – progetto di legge n.477 della Giunta Regionale del Veneto.*” indicando le quantità stabilite in sede della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome (art.19 bis L.157/92).

Il PDL n.477 della Regione Veneto, all’articolo 5 e allegato D, ora sostituito dal PDL n.510 (dei Consiglieri Mazzon, Donazzan, Canella, Gerolimetto, F. Tosi e Fontana) stabilisce per la caccia in deroga delle suddette specie quantità massime relative ai singoli cacciatori, non prevede espressamente la quantità totale degli uccelli prelevabili che possiamo quindi ottenere solo effettuando un’operazione matematica: moltiplicare il numero dei cacciatori veneti per il limite di carnieri previsto per ciascuno di essi.

Il PDL n.510 e le “piccole quantità”

Questa tabella riassume per ogni specie oggetto di deroga (ex art.9 lettera c Direttiva 409/79/CEE) il totale dei soggetti cacciabili in deroga nella regione Veneto secondo il PDL n.510 (ex PDL 477).

Specie oggetto di caccia in deroga (Art.2 comma 1 del PDL 510)	Limite di carnieri stagionale per singolo cacciatore (Allegato del PDL 510)	Numero complessivo di cacciatori veneti (Lettera 58692/48.17 del 30/01/04 Unità C. P. Faunistico Venatorio e della Pesca della Regione Veneto)	Totale soggetti abbattibili nella Regione Veneto ex PDL 510 (carniere stagionale singolo cacciatore x numero cacciatori veneti)
FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>)	40	60.879	2.435.160
PEPPOLA (<i>Fringilla montifringilla</i>)	30	60.879	1.826.370

Le “piccole quantità” stabilite ed autorizzate dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome

Questa tabella riassume per ogni specie il totale dei soggetti cacciabili in deroga secondo la circolare prot.n.4888/T-A61 del 16/07/2004 dell’INFS con oggetto: “*Caccia in deroga ai sensi della direttiva n.79/409/CEE, art.9 – progetto di legge n.477 della Giunta Regionale del Veneto.*”. Le quantità sono state stabilite a livello nazionale dall’INFS e poi ripartite tra le regioni richiedenti in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome.

Specie oggetto di caccia in deroga (Art.2 comma 1 del PDL 510)	Quantità prelevabile a norma dell’art.9 comma 1 lett.c) della Direttiva 409/79/CEE nella Regione Veneto (INFS e Conferenza Stato e Regioni)
FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>)	437.400
PEPPOLA (<i>Fringilla montifringilla</i>)	23.400

Confronto delle quantità segnalate dall’INFS con quelle previste dal PDL 510

Tabella riassuntiva di raffronto tra le “piccole quantità” cacciabili secondo il PDL 510 nella regione Veneto e le “piccole quantità” calcolate dall’INFS.

Specie oggetto di caccia in deroga (Art.2 comma 1 del PDL 510)	Quantità prelevabile a norma dell’art.9 comma 1 lett.c) della Direttiva 409/79/CEE <u>nella regione Veneto</u> Valore indicato dall’INFS e dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Regioni e le Province Autonome	Totale soggetti abbattibili <u>nella sola Regione Veneto</u> ai sensi dell’Allegato del PDL 510 (carniere stagionale singolo cacciatore x numero cacciatori veneti)	Differenza totale	Differenza In percentuale
FRINGUELLO (<i>Fringilla coelebs</i>)	437.400	2.435.160	+1.997.760	+556,0 %
PEPPOLA (<i>Fringilla montifringilla</i>)	23.400	1.826.370	+1.802.970	+78.050,0 %

**Condizioni rigidamente controllate per il prelievo in deroga
Il PDL 510 viola tutte le disposizioni dell'INFS.**

Per la caccia in deroga a Peppola e Fringuello l'INFS prevede dei limiti per poter rispettare le condizioni di deroga previste dalla Direttiva 79/409/CEE.

	Indicazioni dell'INFS	Contenuti del PDL 510
Numero di giornate	“Numero assai limitato di giornate” Pag.2 punto 2 lett.a)	Da Settembre a Dicembre per ben 15 settimane pari a circa 45 giorni per cacciatore! Allegato PDL 510
Modalità di caccia	“Esclusivamente da appostamento” Pag.2 punto 2 lett.b)	In tutte le forme di caccia, ovvero in forma vagante, da appostamento fisso e da appostamento temporaneo. Articolo 2 comma 2 PDL 510
Registrazione degli abbattimenti	I capi abbattuti vanno segnati sul tesserino venatorio nel momento stesso in cui vengono raccolti, anziché a fine giornata. Pag.2 punto 2 lett.c)	Capi annotati a fine giornata. Articolo 3 comma 1 PDL 510
Controlli	Controlli dei servizi di vigilanza intensificati nei periodi di deroga Pag.2 punto 2 lett.c)	Nessuna disposizione in merito, quindi normale vigilanza.

Selettività del prelievo

L'INFS sottolinea il rischio di abbattere specie affini a quelle oggetto di deroga (Punto 3 pag.2) e arriva ad ammettere che “si ritiene manchino i presupposti per valutare il rispetto delle condizioni previste per l'applicazione delle deroghe.”

Pertanto va assolutamente vietato l'abbattimento di Peppole e Fringuelli in quanto la deroga non è applicabile.

Gravi danni alle colture agricole. La caccia in deroga a Passeri, Passera mattugia e Tortora dal Collare orientale va vietata.

L'INFS esprime sostanzialmente contrarietà alla caccia in deroga a Passeri, Passera mattugia e Tortora dal Collare orientale (Punto 5 pag.2). Per Storno e Cormorano prevede che le “emergenze”

siano adeguatamente documentate". Per lo Storno l'INFS afferma che un prelievo diffuso (Cf. PDL 510 art.2 comma 2) puo' portare ad effetti contrari a quelli desiderati. L'INFS indica come interventi possibili solo nei tempi e nei luoghi dove di manifestano i danni, il PDL 510 prevede la caccia in tutto il Veneto (art.2 comma 2) e nei mesi (Allegato al PDL) in cui le colture passibili di danno sono già raccolte (novembre e dicembre).

Procedure ex art.19 bis L.157/92.

Il PDL 510 non segue le procedure *ex lege*.

L'INFS indica (Allegato 1) le procedure/modalità per la caccia in deroga ai sensi dell'art.19 e 19 bis della L.157/92. Nessuna delle procedure è stata rispettata dal PDL 510.